

VICENZA HOLDING S.P.A.

CODICE ETICO

Diritti e doveri aziendali fondamentali in combinato disposto con il MOG (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo n.231/01) e con il PTPC (Piano triennale di Prevenzione della Corruzione adottato ai sensi della Legge n. 190/2012)

1. DISPOSIZIONI COMUNI

1.1. Premessa

VICENZA HOLDING S.p.A. (di seguito anche "VH" e/o "l'Ente" e/o "la Società"), in quanto società di capitali a partecipazione pubblica, è tenuta a rispettare, oltre alle norme di diritto civile anche alcune disposizioni di diritto pubblico a tutela dell'efficacia, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa la cui applicazione il Legislatore ha esteso a questa tipologia di società.

Inoltre, in ottemperanza al quadro d'azione delineato dall'Unione Europea e dell'Ocse nonché dalla Legge n.190/12 e relativi interventi attuativi, VH è impegnata a promuovere, accrescere e sviluppare la responsabilità sociale della propria impresa anche attraverso i principi etici e deontologici di cui al presente Codice Etico.

La Società, consapevole che i principi di corporate social responsibility, nonché l'etica dei comportamenti costituisce valore e condizione imprescindibile per il perseguimento dei propri obiettivi e che valori quali onestà, integrità morale, trasparenza, affidabilità e senso di responsabilità rappresentano il fondamento di tutte le attività che caratterizzano la propria mission, definisce le linee di condotta a cui sono improntati i comportamenti nelle relazioni interne e nei rapporti con l'esterno. Detti principi etici, contenuti nel presente Codice Etico, contribuiscono a consolidare la credibilità di VH nel contesto istituzionale e sociale in cui opera.

Tali principi consolidati trovano altresì declinazione, applicazione e presidio nel "Piano della prevenzione della corruzione" (in seguito anche "Piano"), elaborato dalla Società ai sensi della Legge n.190/12 e relative disposizioni attuative, nonché nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo elaborato ai sensi del D.Lgs. n.231/01, che ne favoriscono il rispetto e la prevenzione del rischio reato presupposto.

VH adotta il presente Codice Etico quale "carta dei diritti e doveri fondamentali" attraverso la quale la società individua e delinea le proprie responsabilità ed impegni etici nei confronti dei propri shareholder e stakeholder interni ed esterni nonché quale parte integrante del "Piano della prevenzione della corruzione".

Il presente Codice Etico impegna tutti gli organi aziendali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società a vario titolo.

Al Codice Etico sono attribuite:

- una funzione di legittimazione: esplicitando i doveri e le responsabilità della società nei confronti degli stakeholder;

- una funzione cognitiva: attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- una funzione preventiva: la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento fondamentali cui tutti gli stakeholder devono uniformarsi, costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;
- una funzione di incentivo: imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della società ed il rapporto di fiducia con gli stakeholder e con gli shareholder.

Analogamente, dall'osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e la lealtà del personale dipendente.

1.1.2 Principi generali - la normativa anticorruzione e le Linee Guida

Nel rispetto della normativa vigente in materia di "Anticorruzione", introdotta con la Legge n. 190/12 ed attuata con i D. Lgs. n.33 e n.39 del 2013, secondo le specifiche stabilite con il Piano Annuale Anticorruzione A.N.A.C. del settembre 2013, sulla base dei criteri forniti nelle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, in aderenza alle Linee guida emanate da Confindustria, la Società ha individuato come principi generali di comportamento quelli di seguito descritti.

In relazione ai reati dolosi presupposto previsti dal D. Lgs. n.231/01 e dalla Legge n.190/12

- a) La società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti.
- b) Ogni amministratore e dipendente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- c) Tale impegno dovrà valere anche per i Consulenti, Fornitori, Clienti e per chiunque abbia rapporti con la società. Quest'ultimo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.
- d) Gli amministratori ed i collaboratori devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere la società dovrà informare adeguatamente i propri collaboratori.
- e) La società dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.
- f) Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata,
- g) verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le azioni e le operazioni della società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di

controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

In relazione ai reati colposi previsti dall'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01

I principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono così individuati:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutta la Società deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

1.2 Destinatari

Il Codice Etico si rivolge ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale Modello di Organizzazione e Gestione di VH e, pertanto, a tutti gli eventuali collaboratori presenti tempo per tempo in forza, nonché all'Amministratore Unico (od ai componenti l'Organo Amministrativo ove presente in forma collegiale come consentito dallo statuto sociale), ed altresì a tutti i collaboratori esterni e fornitori di servizi in outsourcing.

Le norme del Codice Etico si applicano pertanto, senza eccezione alcuna, agli Organi aziendali, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la società, ovunque essi operino. Il Codice Etico definisce le regole di comportamento da rispettare nei rapporti tra Destinatari e nelle relazioni con Pubblica Amministrazione, Fornitori e terzi in genere. I principi sanciti dal Codice sono cogenti e devono essere rispettati da tutti i destinatari in ogni momento dell'attività della Società.

La società oltre al dovuto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui eventualmente opera, si attiene rigorosamente ai principi, agli obiettivi e alle regole previste dal Codice. Tale impegno è richiesto non solo al personale, ma anche ai collaboratori esterni, ai Fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la società.

VH si impegna a diffondere il Codice Etico presso tutti i Destinatari e a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la conoscenza e la piena applicazione. Compete in primo luogo agli Organi aziendali e al management dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità assunte verso l'interno e verso l'esterno. Infatti, l'esistenza di codici scritti e di comportamento e la prova che il personale li abbia ricevuti e compresi, non ne assicura l'osservanza: il rispetto delle norme di comportamento non è intrinseco all'esistenza di codici, ma piuttosto assicurato dalle azioni e dagli esempi del management. Risulta, quindi, centrale il ruolo degli Organi aziendali, cui è demandata l'attuazione concreta dei principi del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In particolare, la Direzione è tenuta ad ispirarsi ai principi del Codice nel proporre e realizzare qualsiasi decisione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici della società e sul benessere dei collaboratori che con il loro lavoro contribuiscono al successo della stessa e della collettività. La Società non tollera la violazione di questi principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione. Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con la Società è rappresentata infatti dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. In tal senso al momento della stipula di contratti o di accordi con collaboratori o con altri soggetti terzi la Società dota i suoi interlocutori del presente Codice Etico ovvero di un estratto significativo dello stesso prevedendo clausole che espressamente ne formalizzino l'accettazione oltre che determinare, qualora non rispettate, la risoluzione automatica del rapporto stesso. Eventuali violazioni saranno sanzionate in conformità alle leggi, alle procedure aziendali ed al "Piano".

1.3 La responsabilità di VH

La società si impegna a:

– garantire la massima diffusione del Codice;

- assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo, in caso di accertata violazione, adeguate misure sanzionatorie.

1.4 Obblighi della struttura organizzativa

L'Amministratore Unico, nonché ogni altro destinatario del presente Codice, si assume l'obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale all'osservanza del Codice, adoperandosi affinché sia diffusa la comprensione circa il rispetto delle norme del Codice quale parte essenziale della qualità della prestazione fornita;
- impedire che siano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme etiche del Codice;
- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- adoperarsi per verificare la veridicità di notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- impedire qualunque tipo di ritorsione in ragione del rispetto e applicazione del presente codice.

A tutti i destinatari è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, la Società informerà adeguatamente i propri collaboratori.

I collaboratori hanno inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, astenendosi da comportamenti ad esso contrari;
- rivolgersi alla Società in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- riferire tempestivamente alla Società qualsiasi notizia appresa in merito a possibili violazioni del Codice e qualsiasi richiesta ricevuta di violare il Codice stesso;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

1.5 Valenza del Codice nei confronti dei terzi

Tutti i collaboratori della Società, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederanno a:

- dare adeguata informazione ai soggetti terzi circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente le attività dei soggetti terzi;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

Qualora la violazione delle norme etiche fosse invece posta in essere da un lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con l'impresa, potrà prevedersi, quale sanzione, la risoluzione del contratto.

1.6 Valore contrattuale del Codice Etico

La Società valuta sotto il profilo contrattuale, ai sensi della vigente normativa, i comportamenti contrari ai principi indicati nel Codice applicando interventi correttivi ed eventuali sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

Le norme del Codice Etico costituiscono, ove applicabili in ragione della specificità del rapporto in essere, altresì parte integrante delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi dell'articolo 2104 del c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà) di seguito riportati.

Art. 2104 c.c.: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Art. 2105 c.c.: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

In ragione della loro valenza disciplinare, il Codice Etico e le procedure il cui mancato rispetto si intende sanzionare sono espressamente inseriti nel regolamento disciplinare aziendale e comunque formalmente dichiarati vincolanti mediante adeguata informazione a tutti i Destinatari, nonché esposti, così come previsto dall'art. 7, co. 1, L. n. 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti", evidenziando esplicitamente le sanzioni collegate alle diverse violazioni.

2. PRINCIPI ETICI

2.1 Principi generali

I rapporti e i comportamenti tra Destinatari, nonché tra questi ed i terzi, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.

I Destinatari devono astenersi da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli, alterando la funzionalità aziendale e gli interessi di natura Pubblica eventualmente coinvolti, attenendosi, per applicazione analogica, alle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. per l'autorità giudicante (ha l'obbligo di astenersi se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto, ovvero se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori, ovvero se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, ovvero se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico, ovvero ancora se risulta tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti, ovvero se è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, può astenersi e chiedere l'autorizzazione all'Assemblea dei Soci).

In particolare, tutti i Destinatari:

- devono evitare situazioni in cui gli interessi personali possano generare conflitti di interesse con quelli della Società o con il più generale interesse Pubblico che ne governa l'azione;
- non devono utilizzare informazioni ottenute in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni aziendali per acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto. Devono, in ogni caso, evitare l'uso improprio e non autorizzato del patrimonio di conoscenze e informazioni aziendali;
- devono operare nei rapporti con i terzi con imparzialità, trasparenza e correttezza, evitando di instaurare relazioni che siano frutto di sollecitazioni esterne o che possano generare conflitti di interesse (in questo contesto non sono ammessi scambi di omaggi anche di modesto valore);
- devono, in ogni caso, svolgere la propria attività lavorativa tenendo comportamenti corretti e trasparenti, in conformità alle disposizioni del PTPC, del MOG e delle procedure di VH.

2.2 Osservanza delle disposizioni di Legge

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.

Tale impegno è vincolante anche per i Consulenti, Fornitori, Clienti e per chiunque abbia rapporti con l'Ente. Quest'ultimo non inizierà né proseguirà alcun rapporto con i Soggetti che non intendano allinearsi a questo principio.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Ente giustifica e rende accettabile una condotta contrastante con i disposti della Legge. La Società assicura che saranno realizzate le opportune attività di informazione e continua sensibilizzazione in merito alle problematiche attinenti il presente Codice Etico, il PTPC e la loro applicazione.

2.3 Onestà ed integrità nei rapporti

Le relazioni instaurate dai Destinatari in riferimento al proprio rapporto professionale con la Società, siano esse interne od esterne alla stessa, devono essere improntate al rispetto della Legge e della Personalità Individuale di ognuno, in applicazione dei Principi del Codice Etico e dei disposti del PTPC.

La conduzione delle relazioni di ogni ordine e grado deve avvenire secondo trasparenza, correttezza, onestà e lealtà. Le relazioni, sia interne che esterne, evitano ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla razza, alla nazionalità, alle condizioni personali e sociali, al credo religioso o politico.

L'Ente non tollera violazioni a questo principio e disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione.

2.4 Il conflitto di interessi e l'incompatibilità

Tutto il personale, nell'esercizio delle proprie funzioni, oltre a doversi attenere alle norme di riferimento in materia di incompatibilità stabilite a carico di soggetti operanti in aziende a partecipazione pubblica locale, non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio. Anche la Direzione deve attenersi rigorosamente a questo principio.

In particolare, sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il personale partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con le persone od organizzazioni specificatamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il personale partecipa anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o

affinità, con persone operanti in organizzazioni specificatamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il personale partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che danno luogo ad incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;

- l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il personale acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

In caso si realizzino situazioni di potenziale conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, il personale deve rendere pubblica tale condizione con comunicazione al "Responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione" (di seguito anche "RTPC") o all'Organismo di Vigilanza (OdV) e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

Qualora il potenziale conflitto di interesse riguardi il RTPC, apposita informativa deve essere rilasciata all'Amministratore Unico o all'Organismo di Vigilanza. Qualora il potenziale conflitto di interesse riguardi l'Organismo di Vigilanza apposita informativa deve essere rilasciata all'Amministratore Unico o al RTPC.

2.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni

In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, sia nazionali che estere, è fatto divieto di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o somme di valore o altra utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio.

2.6 Gestione e conduzione dell'operatività

Ogni operazione e transazione economica della Società deve essere legittima, autorizzata, correttamente registrata, coerente, congrua, verificabile. La Società promuove e favorisce l'adozione di tutti quegli strumenti necessari per assicurare che le azioni e le operazioni condotte nell'interesse della Società medesima abbiano adeguata e coerente registrazione, al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. La gestione e conduzione dell'operatività deve avvenire nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

2.7 L'obbligo di riservatezza e tutela delle informazioni

La Società tutela la riservatezza delle informazioni e dei dati in proprio possesso, operando nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia.

Tutti i collaboratori sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto.

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui la Società intrattenga rapporti contrattuali saltuari o di altro genere, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la sottoscrizione di patti di riservatezza.

L'Ente adotta gli opportuni presidi affinché la gestione al suo interno e le comunicazioni all'esterno di informazioni a qualsiasi titolo avvenga nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti nonché in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza. Le informazioni destinate al pubblico devono essere chiare, complete, veritiere e non forvianti, tali da consentire ai destinatari delle medesime l'assunzione di decisioni consapevoli. La Società individua ed indica i canali, le forme ed i Responsabili per le azioni di comunicazione da e con soggetti terzi.

2.8 Riciclaggio, ricettazione, impiego di beni, denaro, utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La Società ottempera alla legislazione applicabile in materia di antiriciclaggio e di lotta alla criminalità organizzata, in qualsiasi giurisdizione competente, facendo attenzione che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l'impiego di denaro o beni derivanti da attività criminali. Il personale di VH non deve, in alcun modo e in alcuna circostanza, correre il rischio, per mancanza di assunzione delle dovute informazioni, di essere implicato in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, falsificare e/o mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata.

2.9 La tutela del patrimonio aziendale

La Società promuove la tutela e l'utilizzo oculato e diligente dei beni, delle attrezzature e delle risorse aziendali nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia in funzione del perseguimento del proprio oggetto sociale.

2.10 Corretta tenuta ed affidabilità delle situazioni contabili

La Società rispetta le norme ed i principi di redazione delle situazioni contabili annuali e di previsione e di tenuta della contabilità. Le informazioni, i dati aziendali e le interazioni contabili dei fatti di gestione devono garantire la trasparenza, l'accuratezza e la completezza e dare una fedele rappresentazione dell'attività di gestione e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

2.11 I comportamenti e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I collaboratori della Società devono conformare la propria attività alle disposizioni ed alle procedure aziendali nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed individuale.

La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, orientata al rispetto del vasto quadro legislativo delineatosi prima con la Legge n. 626/94 ed il D. Lgs 272/99 e poi con il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ispirandosi alle best practice internazionali e agli standard di settore, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili.

La Società garantisce il proprio impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni di sicurezza, adottando tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

Per realizzare ciò VH si è impegnata a sostenere e richiedere ai collaboratori che le modalità di lavoro siano effettivamente svolte in modo sicuro, adoperandosi affinché sia sviluppata la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

La Società si è impegnata a stimolare tutti i collaboratori al rispetto sostanziale del vasto quadro legislativo delineatosi prima con la Legge n. 626/94 ed il D. Lgs 272/99 e poi con il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. a cui si è adeguata. Ogni collaboratore deve contribuire alla buona gestione dell'Igiene e Sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

2.12 Tutela dell'ambiente

La tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento nonché la salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività sociali sono considerate un impegno prioritario e costante per VH. La Società infatti, garantisce il proprio impegno nel rispetto dell'ambiente in ogni aspetto della propria attività.

Tutte le attività della Società sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il personale di VH, nello svolgimento delle sue funzioni, si impegna, quindi, a rispettare tale normativa e promuove altresì, una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

2.13 La responsabilità individuale

Ogni destinatario e collaboratore in genere è responsabile delle azioni poste in essere nello svolgimento della propria attività.

2.14 La tutela dei dati personali

L'accesso ai dati è gestito da VH in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 contenente le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

La tutela dei dati personali (di seguito anche "privacy") del collaboratore, interno od esterno all'organizzazione aziendale, è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È preclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata del collaboratore. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

Grazie alla potenzialità dei sistemi in rete si può comunicare facilmente con tutto il personale della Società al quale viene messa a disposizione ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2.15 La responsabilità nella gestione

La Società assicura che la conduzione delle attività sia improntata al rispetto dei principi di integrità e trasparenza. In particolare, tutte le operazioni, negoziazioni, e in genere i comportamenti posti in essere devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno corruttivo attivo o passivo, alla completezza e trasparenza delle informazioni ed alla legittimità, non solo su base formale, sulla base delle norme vigenti e delle procedure interne.

Non sono ammesse forme di discriminazione o atteggiamenti intimidatori nelle relazioni di collaborazione interne o esterne. L'Ente infine, al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, si impegna a vigilare sul rispetto delle vigenti leggi in materia di divieto del fumo.

3. NORME E STANDARD DI CONDOTTA

In attuazione dei Principi Generali sopra enunciati, la Società promuove altresì i seguenti Criteri di Condotta, fermo restando che la propria attività deve sempre essere improntata al rispetto della legalità e del principio della buona fede.

3.1 Criteri di condotta nelle relazioni con i Fornitori

3.1.1 Scelta del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne della Società all'uopo previste. La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte, della rotazione e sulla base di valutazioni obiettive circa la competitività, la qualità, l'utilità e il prezzo della fornitura.

Nella selezione la Società adotta criteri oggettivi e trasparenti di comparabilità previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di riferimento e non preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere. In particolare il processo di approvvigionamento di beni, servizi e lavori avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 per importi sotto soglia comunitaria sulla base di apposito regolamento aziendale degli acquisti e dell'affidamento dei lavori, che costituisce parte integrante del Modello parte speciale.

3.1.2 Documentazione e Commissioni di selezione

I soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di selezione hanno l'obbligo di:

- a) favorire la massima partecipazione possibile alle procedure di selezione del contraente, nonché una leale e corretta concorrenza tra i partecipanti;
- b) consentire una adeguata ricostruibilità/tracciabilità dei criteri adottati e delle scelte adottate;
- c) rispettare, in relazione alle informazioni acquisite in ragione delle attività e delle funzioni svolte, le disposizioni in materia di riservatezza stabilite nel Codice e dalla normativa vigente ponendo in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare divulgazioni, anche solo involontarie, nei confronti di qualsivoglia soggetto, di notizie riservate;
- d) dare evidenza di eventuali favoritismi, comportamenti collusivi, anche solo apparenti o potenziali, nonché di ogni altro comportamento non conforma alla normativa vigente, alle procedure ed ai regolamenti interni della Società, nonché alle disposizioni ed ai principi stabiliti nel Codice, di cui il soggetto venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della propria attività. Tutti coloro che

partecipano alle Commissioni di selezione in qualità di membro o di segretario devono operare con imparzialità ed assumere decisioni con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei principi stabiliti nel presente Codice. I membri ed i segretari delle Commissioni di selezione sono inoltre tenuti a non partecipare ad incontri informali con soggetti interessati ad ottenere informazioni sulle procedure di gara in essere.

3.1.3 Trasparenza

Le procedure di selezione dei contraenti e le relazioni con gli stessi soggetti, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle prescrizioni, contenute nella normativa di riferimento (in particolare nel D. Lgs. n. 50/2016, nella Legge n. 190/12, nel D. Lgs. n. 33/13 e nei Piani Anticorruzione) e nel presente Codice Etico e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito. E' previsto un accurato sistema di tracciabilità ed archiviazione della documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione.

3.1.4 Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti

La Società si adopera al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia con il fornitore, conforme ai dettami delle norme sopra richiamate e a quelli contenuti, in quanto applicabili, nella Legge n. 241/90 con particolare riferimento all'accesso agli atti. La Società si impegna fornire informazioni chiare e tempestive riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti.

3.1.5 Tutela dell'ambiente e dei profili etici

La Società si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai valori etici, secondo principi di conservazione delle risorse e di ecocompatibilità.

3.2 Criteri di selezione e condotta dei collaboratori

Le disposizioni di cui al presente Codice, indirizzate a tutti i destinatari del presente Codice, a qualsiasi titolo, comportano l'obbligo di osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione, contribuendo così all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore di VH.

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di derivazione pubblicistica vigenti ed in particolare nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria, la selezione dell'eventuale futuro personale di cui la Società deciderà di dotarsi, avverrà in conformità a quanto prescritto in preventivo apposito regolamento aziendale e subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dalla Società, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

L'assunzione dei collaboratori avviene sulla base di regolari contratti di collaborazione, non essendo ammessa alcuna forma di collaborazione non conforme o comunque elusiva delle disposizioni normative vigenti.

3.2.1. Ulteriori doveri - Scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve essere tracciabile e permettere di ricostruire la relativa operazione accompagnandosi ad una adeguata documentazione di supporto. Tutte le azioni riguardanti l'attività aziendale devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al "Responsabile della prevenzione della corruzione" o all'Organismo di Vigilanza.

3.2.2. Conflitto di interessi

Il collaboratore deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività della Società.

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine della Società. Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere comunicata secondo le modalità previste al "Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza" ed all'Organismo di Vigilanza 231/01.

3.2.3. Uso dei sistemi informatici

Ogni collaboratore è tenuto al rispetto delle disposizioni normative in vigore e delle condizioni contenute nei contratti di licenza nonché delle procedure aziendali in materia e, nell'ambito delle proprie competenze, è altresì tenuto a prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici. Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che VH si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

3.2.4. Regali, omaggi e altre utilità

Il collaboratore, in ragione dell'attività svolta in nome e/o per conto di VH, non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettarne da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività aziendale, fatta eccezione per quelle di modico valore e conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia e non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a Clienti o Fornitori pubblici e privati.

Le offerte di regali e vantaggi di valore non modico devono essere segnalate secondo le modalità previste, provvederà ad informare il RTPC.

3.2.5. Tutela della riservatezza e dei dati personali

La Società tutela la privacy dei propri Collaboratori, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato. L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non

autorizzate possano venire a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela del trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 2016/679, noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation).

Il collaboratore è tenuto a mantenere riservate le informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle circostanze custodendo con cura i dati affidatigli e deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione.

3.2.6. Obblighi di informazione

Tutti i Collaboratori sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al “Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza” e all'Organismo di Vigilanza, ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, costituire pregiudizio, anche astratto, per la Società.

3.3 Criteri di condotta istituzionali e nella tutela del patrimonio aziendale

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili. In particolare, ogni dipendente/collaboratore deve:

- 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro dell'Ente. Ogni Dipendente o Collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società.

3.3.1 Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni ed in generale con gli Enti Locali Soci

I rapporti con Enti pubblici ed Istituzioni di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica dell'Ente e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

A tal fine, in conformità anche a quanto stabilito in materia di controlli sugli organismi partecipati da Enti Locali, la Società ha improntato i propri rapporti con la Pubblica Amministrazione sulla massima trasparenza, in completa conformità e aderenza al quadro normativo adempimentale vincolistico

di derivazione pubblicistica, con particolare riferimento agli aspetti procedurali legati agli approvvigionamenti e alle assunzioni, e a quello delineatosi a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sull'Anticorruzione introdotta dalla Legge n. 190/12 e dal relativo "Piano Annuale" approvato dalla A.N.A.C., non intervenendo nella sfera dei poteri pubblici o in quella politica per favorire interessi terzi allo scopo di ricevere benefici di varia natura.

Non è consentito, pertanto, offrire denaro o doni (salvo che si tratti di doni od utilità di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri) ovvero intrattenere rapporti di consulenza, sponsorizzazione o pubblicità o conferire incarichi personali a Dirigenti, Funzionari o Collaboratori della Pubblica Amministrazione o loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, che siano stati coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari derivanti da incarichi a questi conferiti da Pubbliche Amministrazioni e che abbiano comportato vantaggi per V negli ultimi 12 mesi.

La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti aziendali, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi. In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o concessionari di un pubblico esercizio si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o somme di valore o altra utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio.

Quando è in corso una trattativa d'affari, richiesta e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale incaricato non dovrà cercare di influenzare le decisioni della Controparte, in ciò ricomprendendo i Funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale. Se la Società utilizza un Ente e/o Soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti dello stesso, dei suoi Collaboratori e/o Collaboratori sono applicate le stesse direttive valide per i Collaboratori della stessa.

L'Ente inoltre non potrà essere rappresentato da Soggetti terzi la cui collaborazione possa connotare ipotesi di conflitto di interessi. In particolare, ed in via esemplificativa, nei rapporti con rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e della Pubblica Amministrazione in genere, italiana od estera, è vietato:

- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di Fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;

- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Ente.

3.4 Criteri di condotta nei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza

I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, nel rispetto dei criteri descritti nel precedente paragrafo "3.6", sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza. La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

3.5 Criteri di condotta nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

L'Ente sta in giudizio nella persona dei suoi legali rappresentanti, che la rappresentano con lealtà e trasparenza, avvalendosi di legali competenti e di specchiata onestà deontologica. Fermi restando i criteri descritti nel precedente paragrafo "3.6", in nessun modo, l'importanza della causa potrà giustificare l'esercizio diretto o indiretto di indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire l'Ente nella decisione della vertenza.

3.6 Criteri di condotta nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

La Società, fermi restando i criteri descritti nel precedente paragrafo "3.6", si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. L'Ente non eroga contributi ad organizzazioni con le quali possano sussistere interessi in conflitto. Qualsiasi rapporto dell'Ente con le predette organizzazioni e loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

3.7 Criteri di condotta in materia ambientale

La politica ambientale della Società nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e che l'ambiente rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi. La Società si impegna a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'adozione di misure che favoriscano il risparmio e l'efficienza energetica nonché la salvaguardia delle risorse.

3.8 Criteri di condotta in materia Societaria

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per la Società devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente ed eventualmente attribuite ad altri Organi aziendali.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato porre in essere operazioni sull'utile dell'esercizio difforme dalla Legge e dallo Statuto Sociale. È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Creditori.

VH, in considerazione della particolare partecipazione societaria che vede la presenza di più pubbliche amministrazioni nel proprio azionariato sociale, oltrechè soggetti di diritto privato, impronta il proprio operato al massimo grado di tutela e rispetto dell'immagine degli Enti Pubblici e delle specificità della normativa di riferimento.

3.9 Rapporti con i mass media

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione devono essere curati e tenuti da soggetti espressamente delegati dalla Società che dovranno verificare le richieste prima di rilasciare eventuali comunicazioni. Ogni informazione rilasciata deve essere improntata a principi di verità, trasparenza, correttezza e prudenza, nel rispetto del presente Codice Etico, delle procedure interne e della tutela dell'immagine aziendale.

E' vietato comunicare in nome della Società dati o notizie agli organi di stampa e di comunicazione in assenza di espressa delega aziendale.

4. EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

4.1. Osservanza del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei collaboratori e di tutti gli altri Destinatari a cui è rivolto. Il management della Società ha la responsabilità di far sì che le aspettative della Società nei confronti dei Destinatari siano da questi comprese e messe in pratica.

4.2 Segnalazione di violazione

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice Etico, la Società richiede a tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice, all'interno dell'Ente, di effettuare una segnalazione. I destinatari del presente Codice Etico devono riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione al "Responsabile della prevenzione della corruzione" o all'Organismo di Vigilanza.

Entrambi, nominati dall'Organo di Amministrazione dell'Ente, sono dotati di autonomi poteri di iniziativa e controllo secondo quanto indicato nel "Piano della prevenzione della corruzione" e nel "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01". Le segnalazioni devono essere inoltrate ai seguenti canali:

- E-mail: odv@vicenzaholding.it
- Posta: presso la sede legale della Società (Vicenza Holsing S.p.A. – Viale dell'Oreficeria 16 – 36100 Vicenza - all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV, in conformità al "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01", è tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, e, accertata la fondatezza della segnalazione, sottoporre il caso all'Amministratore Unico per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o per l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

E' facoltà dell'OdV convocare e sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti, consultando l'Organo di amministrazione.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice Etico, VH garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela di qualsiasi tipo di ritorsione, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne. Inoltre, è considerata quale violazione del Codice Etico, il comportamento di chi accusi altri collaboratori di violazione, con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

4.3 Sanzioni

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra l'Ente e chiunque commetta la violazione.

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione, compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente, di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice Etico sono adottati dalla Società in linea con le leggi vigenti. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dall'Ente degli stessi responsabili. La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico.

4.4 Attuazione e divulgazione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza si relaziona con le funzioni competenti per assicurare l'adeguata diffusione dei contenuti del Codice Etico ai destinatari e a tutti gli altri stakeholder, ed è disponibile per ogni chiarimento si rendesse necessario.

Il presente Codice è portato a conoscenza degli organi sociali, dei Collaboratori della Società, dei collaboratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto dell'Ente. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprendere e a rispettarne i contenuti.

Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice Etico, anche ai fini di armonizzare le disposizioni a quelle contenute nei piani di prevenzione della corruzione e trasparenza, vengono definiti ed approvati dall'Organo Amministrativo della società.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, VH predispone un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione dello stesso.

Il Codice di Comportamento è pubblicato con adeguato risalto nel sito internet aziendale. Una copia viene messa a disposizione di tutti i destinatari in servizio attuale e futuro.